



LE PRINCIPALI DIFFERENZE FRA I PROCESSI TELEMATICI

PROCESSO CIVILE	PROCESSO AMMINISTRATIVO	PROCESSO TRIBUTARIO	PROCESSO CONTABILE	PROCESSO PENALE
-----------------	-------------------------	---------------------	--------------------	-----------------

Entrata in vigore

Dal 30.06.2014 Obbligatorio per tutti gli atti delle parti costituite in Tribunale Integralmente obbligatorio per il procedimento monitorio. Dal 30.12.2014 Anche per i processi in corso da data precedente al 30.06.2014 Dal 31.03.2015 Obbligatorio per il procedimento esecutivo (iscrizione a ruolo, atti di intervento, richieste di riduzione e per le opposizioni successive all'iscrizione a ruolo della connessa esecuzione) Dal 30.06.2015 Obbligatorio per tutti gli atti delle parti costituite avanti alle Corti d'Appello Dal 09.03.2020 al 30.06.2020 Obbligatorio anche per gli atti introduttivi avanti ai Tribunali ed alle Corti d'Appello Il PCT non è ancora attivo avanti al Giudice di Pace ed alla Corte di Cassazione	Dal 01.01.2017 Obbligatorio per tutti i giudizi introdotti con ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a partire da tale data Dal 31.12.2017 Obbligatorio per tutti i procedimenti pendenti (salvo diversa disposizione)	Dal 15.07.2017 Facoltativo per l'intero territorio nazionale (a seguito di introduzione per gruppi di regioni a far data dal 01.12.2015) Obbligatorio per i procedimenti introdotti con ricorso notificato a far data dal 01.07.2019 Dal 09.04.2020 Obbligatorio il deposito telematico degli atti successivi per i processi iniziati in cartaceo (art. 29 D.L. 23/2020)	Attuazione per gradi fino alla piena attuazione dell'art. 43 D.L. 90/14 Necessario comunque il deposito cartaceo Prevista la possibilità, per il PM contabile, di effettuare notifiche agli indirizzi contenuti nei pubblici registri, la facoltà di elezione di domicilio telematico con indicazione della PEC	Dal 15.12.2014 Notificazioni a mezzo PEC dalle cancellerie di Tribunali e Corti di Appello Dal 14.10.2017 Notificazioni a mezzo PEC dalla Cancelleria della Corte di Cassazione
PROCESSO CIVILE	PROCESSO AMMINISTRATIVO	PROCESSO TRIBUTARIO	PROCESSO CONTABILE	PROCESSO PENALE

Fonti

Regolamento eIDAS Codice Amministrazione Digitale - CAD Codice di Procedura Civile Decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44 Provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014 Circolare 23 ottobre 2015 Legge 53/94 Art. 83 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 Art. 36 Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23	Regolamento eIDAS Codice Amministrazione Digitale - CAD Codice del Processo Amministrativo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40 - Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico Legge 53/94 Art. 84 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 Art. 36 Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23	Regolamento eIDAS Codice Amministrazione Digitale - CAD Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163 Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015 Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Decreto-Legislativo 546/92 Circolare n° 2/DF dell'11/5/2016 Circolare n° 1/DF del 04/07/2019 Art. 83 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 Art. 36 Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23	Regolamento eIDAS Codice Amministrazione Digitale - CAD Decreto-Legislativo 174/2016 (Codice di giustizia contabile) Decreto Presidenziale 98/2015 Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 DGSIA - Istruzioni tecnico-operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti - ottobre 2015 Decreto Presidenziale 9/2016 (indirizzi PEC) Legge 53/94 Art. 85 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 Art. 29 e 36 Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23	Regolamento eIDAS Codice Amministrazione Digitale - CAD Decreto Ministeriale (MI) del 14 settembre 2017 Circolare Min. Giustizia 11 dicembre 2014 Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44 Decreto Ministeriale (MEF) del 12 settembre 2012 Legge 228/12 Art. 83 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 Art. 36 Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23
--	---	---	--	--

PROCESSO CIVILE	PROCESSO AMMINISTRATIVO	PROCESSO TRIBUTARIO	PROCESSO CONTABILE	PROCESSO PENALE
-----------------	-------------------------	---------------------	--------------------	-----------------

Autorità ed infrastrutture

Ministero della Giustizia D.G.S.I.A. S.I.C.I.D. Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale S.I.E.C.I.C. Sistema Informativo per le Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali	Presidenza del Consiglio dei Ministri S.I.G.A. Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa	Ministero dell'Economia e delle Finanze S.I.G.I.T. Sistema Informativo della Giustizia Tributaria	Ministero della Giustizia D.G.S.I.A. S.I.R.E.C.O. Sistema informativo per la resa elettronica dei conti	Ministero della Giustizia D.G.S.I.A. S.I.C.P. Sistema Informativo della Cognizione Penale S.I.E.S. Sistema Informativo Esecuzione Sorveglianza S.I.D.N.A. Sistema Informativo Direzione Nazionale Antimafia T.I.A.P. Trattamento Informatico Atti Processuali
---	---	---	--	---

Software

Software imbustatore che crea un atto enc (encrypted) che garantisce la non intellegibilità di quanto viene inviato agli Uffici Giudiziari Redattore atti (suite office/open office etc) PEC Firma digitale	Nessun software imbustatore ma atti e documenti vanno inseriti in appositi moduli PDF reperibili sul sito giustizia-amministrativa.it Redattore atti (suite office/open office etc) Adobe Acrobat Reader DC PEC Firma digitale	Nessun software imbustatore (procedura di upload) necessario però software che crei file PDF/A-1a a-1b (es. ms word su windows o open office su mac e windows o PDF Creator etc) Redattore atti (suite office/open office etc) PEC Firma digitale	Nessun software imbustatore, atti e documenti vanno allegati alla PEC Redattore atti (suite office/open office etc) PEC Firma digitale	
---	---	---	--	--

Formati ammessi

ATTI: PDF (nativo digitale) DOCUMENTI: pdf txt rtf xml gif jpg tiff eml msg FORMATI COMPRESSI: zip rar arj	ATTI: PDF PDF/A (nativo digitale) TXT RTF DOCUMENTI: pdf txt xml gif jpg, jpeg tif, tiff eml msg (formato immagine solo se l'originale è cartaceo) FORMATI COMPRESSI: winzip winrar	ATTI: PDF A/1a A/1b (nativo digitale) DOCUMENTI: PDF A/1a A/1b tiff (risoluzione < 300 DPI, b/n, compressione CCITT Group IV (modalita' Fax) Altri formati gestiti dal SIGIT: bmp, eml, xml, gif, jpeg, xls/xslx, doc/docx, odt, pdf, png, tiff	ATTI: PDF PDF/A (nativo digitale) JPG DOCUMENTI: pdf doc, docx rtf ods odg odp gif jpg tif, tiff eml xls, xlsx p7s p7m avi mpeg mov mp3 wav FORMATI COMPRESSI: zip rar arj	
---	---	--	--	--

PROCESSO CIVILE	PROCESSO AMMINISTRATIVO	PROCESSO TRIBUTARIO	PROCESSO CONTABILE	PROCESSO PENALE
-----------------	-------------------------	---------------------	--------------------	-----------------

Firme digitali ammesse

Firma CAdES-BES Firma PAdES-BES	X Firma PAdES-BES	Firma CAdES-BES Firma PAdES-BES	Firma CAdES-BES Firma PAdES-BES	
---	---------------------------------	---	---	--

Deposito atti

Deposito via PEC agli indirizzi dei singoli Uffici Giudiziari reperibili sul sito pst.giustizia.it Il deposito si perfeziona al momento della generazione della R.D.A.C., rimanendo condizionato all'accettazione nelle due PEC Esito Controlli Automatici e Accettazione Deposito	Deposito via PEC agli indirizzi dei singoli TAR che sono disponibili sul sito giustizia-amministrativa.it Il deposito si perfeziona al momento della generazione della R.D.A., rimanendo condizionato all'accettazione da parte dell'Ufficio IN CASO DI FILE OLTRE 30 mb (non frazionabili) O ERRORI DI INVIO dovuti a problemi tecnici documentati dei gestori PEC del mittente o della Gisutizia Amministrativa: Possibile l'UPLOAD sul portale giustizia-amministrativa.it	UPLOAD del deposito sul sito giustiziatributaria.gov.it	Deposito via PEC agli indirizzi di cui al Decreto Presidenziale 9/2016 Il deposito si perfeziona al momento della generazione della R.D.A., ma la data di deposito è quella di generazione della R.D.A.C.	
--	--	--	---	--

Notifiche via PEC

Notifiche ex L. 53/94 D.L. 179/12 (per attestazioni) Le notifiche sono possibili anche per atti relativi a procedimenti avanti al Giudice di Pace e di Cassazione (dove non è ad oggi attivo il PCT) FACOLTATIVE (sempre possibile notifica cartacea)	Notifiche ex L. 53/94 Sicuramente valide dal 01.01.2017 C.A.D. (per attestazioni) FACOLTATIVE (sempre possibile notifica cartacea)	Notifiche ex D.M. 163/13 Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015 OBBLIGATORIE (notifica cartacea solo se impossibile notifica PEC per cause non imputabili al destinatario)	Notifiche ex L. 53/94 (Il combinato disposto dell'art. 2.4.1. e dell'art. 5.2. delle istruzioni tecnico operative fa ritenere che ci si debba riferire al C.A.D. per le attestazioni) FACOLTATIVE (sempre possibile notifica cartacea)	
--	---	---	--	--

Registri per notifiche via PEC

Registri ex art. 16 ter del d.l. 179 del 2012 IniPEC Registro PP.AA. ReGIndE Registro delle Imprese	Registri ex art. 16 ter del d.l. 179 del 2012 IniPEC Registro PP.AA. ReGIndE Registro delle Imprese	Registri ex D.M. 163/13 IniPEC IPA	Registri ex art. 16 ter del d.l. 179 del 2012 IniPEC Registro PP.AA. ReGIndE Registro delle Imprese (Le istruzioni tecnico-operative fanno comunque riferimento in via principale all'indirizzo indicato dalle parti costituite, destinato a prevalere)	Registri ex art. 16 ter del d.l. 179 del 2012 IniPEC Registro PP.AA. ReGIndE* Registro delle Imprese (Per le sole notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai Tribunali, alle Corti di Appello e alla Corte di Cassazione) * Il Sistema Notifiche Telematiche Penali (SNT) acquisisce gli indirizzi solamente da questo registro Cass. 6320/2017 ritiene valide le notificazioni su iniziativa del difensore ex 152 c.p.p. effettuate via pec
---	---	--	--	---

PROCESSO CIVILE	PROCESSO AMMINISTRATIVO	PROCESSO TRIBUTARIO	PROCESSO CONTABILE	PROCESSO PENALE
-----------------	-------------------------	---------------------	--------------------	-----------------

Attestazioni di conformità

Attestazioni per copie estratte dal fascicolo telematico ex D.L. 179/12 e per copie analogiche che vengono depositate nel fascicolo telematico (medesimo file o file separato con descrizione atto e nomefile) Attestazione per copie estratte dal fascicolo informatico ex D.L. 179/12 e per copie informatiche per notifica via PEC (in relata con descrizione atto e nomefile) Attestazione per copia informatica di procura cartacea firmata di pugno da parte e avvocato ex art. 83 c.p.c. (semplice firma digitale della copia informatica della procura) Attestazione per copia informatica dei titoli, del precetto e del pignoramento ex artt. 518, 543, 557 c.p.c. (medesimo file o file separato con descrizione atto e nomefile)	Attestazioni per copie estratte dal fascicolo telematico ex art. 22-2 C.A.D. e 136-2 ter C.P.A. e per copie informatiche di atti di parte, provvedimenti e documenti posseduti in originale analogico o sua copia conforme che vengono depositate nel fascicolo telematico (medesimo file o file separato con HASH e riferimento UTC) Attestazione per copie informatiche di procura e atti per notifica via PEC ex art. 22-2 C.A.D. e 3bis L. 53/94 (in relata con HASH e riferimento UTC)	Attestazioni per copie estratte dal fascicolo telematico ex art. 22 C.A.D. e 25bis D.Lgs. 546/92 e per copie informatiche di atti di parte, provvedimenti e documenti posseduti in originale analogico o sua copia conforme che vengono depositate nel fascicolo telematico o notificate (medesimo file o file separato con HASH e riferimento UTC) La procura nativa cartacea è attestata come conforme, a mente dell'art. 4 del DM 163/13 ed ai sensi dell'art. 22 C.A.D., mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore Attestazione per prova che non sia possibile fornire con modalità telematiche della notifica via PEC ex art. 9 co. 1bis e 1 ter L. 53/94	Alle attestazioni (ex art. 22-2 C.A.D.) che si rendano necessarie provvedono le parti o i loro difensori Attestazione per copia informatica di procura cartacea firmata di pugno da parte e avvocato ex art. 83 c.p.c.	
PROCESSO CIVILE	PROCESSO AMMINISTRATIVO	PROCESSO TRIBUTARIO	PROCESSO CONTABILE	PROCESSO PENALE

Udienze in Videoconferenza

Dal 09 marzo all'11 maggio come modalità alternativa ed opzionale per la celebrazione delle udienze urgenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti ai sensi dell'art. 83 co. 5 D.L. 18/2020 Dal 12 maggio al 30 giugno come modalità alternativa ed opzionale per la celebrazione delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. f) D.L. 18/2020 Strumenti: TEAMS SKYPE FOR BUSINESS <u>Individuati con Provv. DGSIA del 20.03.2020</u>		Art. 16 co. 4 D.L. 118/2019 (in attesa di provvedimenti attuativi D.G.F.) In forza del richiamo di cui all'art. 83 co. 21 D.L. 18/2020 Dal 09 marzo all'11 maggio come modalità alternativa per la celebrazione delle udienze urgenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti ai sensi dell'art. 83 co. 5 D.L. 18/2020 Dal 12 maggio al 30 giugno come modalità alternativa per la celebrazione delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. f) D.L. 18/2020	Dall'08 marzo al 30 giugno come modalità alternativa per la celebrazione delle udienze che non richiedono la presenza dei difensori delle parti ai sensi dell'art. 85 co. 3 lett. e) D.L. 18/2020 Decreto Presidente C.d.C. n. 138/2020: "Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti"	Dal 09 marzo al 30 giugno ove possibile la partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, è garantita attraverso videoconferenze o collegamenti da remoto ai sensi dell'art. 83 co. 12 D.L. 18/2020 Strumenti: STRUMENTI PREDISPOSTI PER IL DIBATTIMENTO A DISTANZA EX ART. 146-BIS D.LGS. 271/1989 - TEAMS SKYPE FOR BUSINESS (se non è necessario garantire fonia riservata tra soggetto in vinculis e difensore e se il numero delle parti lo consente) <u>Individuati con Provv. DGSIA del 20.03.2020</u>
--	--	--	--	---

Rev. 03-2020 - COVID-19 ED.

A cura dell'Avv. Riccardo Berti.

La versione originale del documento è stata realizzata con la collaborazione del Comitato Scientifico del CSPT e della Commissione Informatica dell'Ordine degli Avvocati di Verona